

L.R. TOSCANA 11 aprile 1995, n. 50 ⁽¹⁾ (ARTT. 12 E 13)

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni ⁽²⁾.

Art. 12

Modalità di ricerca e raccolta.

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, **deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato**, e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. È in ogni caso vietato:
 - a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
 - b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
 - c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate all'art. 13 ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 7 agosto 1996, n. 64.

Art. 13

Calendario di raccolta ⁽²¹⁾.

1. La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:
 - a) Tuber Magnatum:
 - per le aree geografiche, di provenienza delle Colline Sanminiatesi e delle Crete Senesi dal 10 settembre al 31 dicembre;
 - per il resto del territorio regionale dal 1° ottobre al 31 dicembre;

b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

c) Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1° giugno al 30 novembre;

e) Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1° gennaio al 15 marzo;

g) Tuber albidum: per tutto il territorio regionale dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari:

gennaio	dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
febbraio	dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
marzo	dalle ore 6.00 alle ore 19.00;
aprile	dalle ore 5.30 alle ore 19.30;
giugno	dalle ore 5.00 alle ore 21.00;
luglio	dalle ore 5.00 alle ore 21.00;
agosto	dalle ore 5.30 alle ore 20.30;
settembre	dalle ore 5.30 alle ore 19.30;
ottobre	dalle ore 6.00 alle ore 18.30;
novembre	dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
dicembre	dalle ore 7.00 alle ore 17.30.

3. Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1 e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 e della competente struttura della Giunta regionale ⁽²²⁾.

4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, sentito almeno uno degli istituti di cui all'art. 2, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi ⁽²³⁾.

5. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata ⁽²⁴⁾.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 7 agosto 1996, n. 64*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(22) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

(23) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e dall'*art. 6, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 78, comma 1, della medesima legge*).

(24) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.